

predisposizione del piano industriale e in quale misura il piano presentato dal gruppo Ferrovie dello Stato ne abbia tenuto conto;

se non si ritenga di rendere contestuale la predisposizione e la definizione del piano industriale con la nomina del nuovo vertice delle Ferrovie dello Stato, superando le implicite contraddizioni proprie di un contesto che agli interroganti appare precario;

se non sia il caso di rimuovere subito dall'incarico l'ingegnere Cimoli. (4-09637)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHI-GLIA, MEROI, GIANNI MANCUSO e LA STARZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il recente accordo sindacale che ha portato alla formulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Agenzie Fiscali ha sanato, pur se con grande ritardo, una ingiustizia nei confronti di una categoria di lavoratori la cui professionalità continuava ad essere misconosciuta;

il contratto collettivo di lavoro deve ora ottenere la firma del Ministro dell'economia e delle finanze per essere inviato alla Corte dei conti;

vi è grande attesa in considerazione della possibilità, per i dipendenti, di ottenere gli arretrati, ma si è sparsa la voce secondo cui non vi sarebbe intenzione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di apporre la propria firma se non dopo la sottoscrizione di talune convenzioni che il Ministro stesso pretenderebbe;

la notizia, se fondata, creerebbe ulteriore malcontento in quanto comporterebbe lo slittamento della percezione degli arretrati al mese di settembre 2004 —:

se non ritenga di dover senza indugio trasmettere alla Corte dei conti, previa sottoscrizione, per il prescritto parere di

legge il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle Agenzie delle Entrate, al fine di darne immediata applicazione anche per quanto concerne l'erogazione degli arretrati spettanti. (4-09678)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

GENTILONI SILVERI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 150 del 2000, sulla comunicazione ed informazione, al fine di ammodernare e rendere trasparente la pubblica amministrazione, è stata approvata in sede legislativa con l'assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;

la legge n. 150 del 2000, prevede che negli uffici stampa pubblici ci siano iscritti all'Albo dei giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti;

all'articolo 9, comma 5, la legge fa esplicito riferimento alla definizione di un'Area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;

è stato emanato il regolamento alla legge n. 150 del 2000, decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001, ed è stata inviata dal Ministro della funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni al fine di far recepire la legge e, successivamente, inviato all'Aran il tradizionale Atto di indirizzo per avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;

sono passati quasi quattro anni dall'introduzione della legge n. 150 del 2000;

da oltre due anni è stato inviato l'Atto di indirizzo all'Aran da parte del

responsabile del Dicastero della funzione pubblica e che nulla è accaduto in questo frangente —:

se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'Aran, avvocato Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la Fnsi rispondano a verità;

se la legge n. 150 del 2000 abbia abrogato il decreto legislativo n. 29 del 1993, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego;

in base a quale norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa essere esclusa dalla contrattazione la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani, che discute e firma contratti dal lontano 1908. (4-09656)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — Premesso che:

il cittadino italiano Massimiliano Franzoni, nato a Bologna il 21 marzo 1971, è attualmente detenuto a Vienna, in attesa di essere processato, con processo che inizierà il prossimo 19 aprile, con l'imputazione di concorso in omicidio in danno di tale Signor Goluch;

il predetto Franzoni, per lo stesso fatto, era stato prima condannato dalla Corte di Assise di Bologna in data 19 dicembre 2000 (Presidente dott. Libero Mancuso) ad anni sedici di reclusione con l'attenuante di cui all'articolo 116 c.p.; successivamente, con sentenza dei 22 marzo 2002, della II Sezione della Corte di Assise d'Appello di Bologna (Presidente dottor Aldo Ranieri) era stato assolto da

tutte le imputazioni a lui ascritte per non aver commesso il fatto e infine l'assoluzione in oggetto era stata confermata con sentenza n. 564/03 della I Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (Presidente dottor Piero Mocali), resa all'udienza del 15 maggio 2003 e depositata in data 8 gennaio 2004;

il Franzoni era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un anno e tre mesi prima di essere assolto dalle imputazioni a lui ascritte;

lo Stato austriaco, informato del processo in Italia, ha mostrato di accettare l'esercizio della giurisdizione italiana, senza mai procedere, nel corso delle vicende processuali svoltesi innanzi alla Corte di Assise di Bologna ed innanzi alla Corte di Assise di Appello di Bologna, ad alcuna richiesta di estradizione. Dopo la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, a pochi giorni di distanza dalla notizia della pronunciata assoluzione, il Governo austriaco emette in data 24 maggio 2002 un mandato di cattura internazionale, ancor prima di conoscere la motivazione della sentenza di assoluzione e senza attendere l'esito del giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Lo Stato austriaco, avviando procedura di estradizione del Franzoni in Italia, mai richiesta prima, avrebbe potuto partecipare al giudizio innanzi alla Suprema Corte con un avvocato di propria fiducia ex articolo 704 c.p.p. e avrebbe anche potuto richiedere, ex articolo 714 c.p.p., misure coercitive, in attesa che si decidesse sulla domanda di estradizione: nulla del genere è stato compiuto dallo Stato austriaco, che ha mostrato di accettare la giurisdizione italiana, salvo poi disinvoltamente esercitare la propria, senza richiedere l'extradizione all'Italia e senza partecipare al giudizio in Italia, dopo aver appreso dell'assoluzione del Franzoni;

il Franzoni viene così arrestato in Germania in data 2 novembre 2002, con estradizione in Austria in data 22 gennaio 2003: è del tutto singolare che in viola-